

Causa Manuello e Nevi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 gennaio 2015 (ricorso n. 107/10)

Separazione dei coniugi – Affidamento del minore alla madre e decadenza della potestà genitoriale del padre – Sospensione del diritto di visita dei nonni paterni - Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo della mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure volte a preservare il legame familiare tra nonni e nipote – Sussiste.

Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i nonni e la nipote.

Fatto. I ricorrenti sono i nonni paterni di una bambina, i quali lamentavano che, dalla separazione giudiziale dei genitori e soprattutto dalla richiesta avanzata dalla madre di dichiarare la decadenza della potestà genitoriale dell'ex coniuge, si era interrotto qualsiasi rapporto con la nipote.

Nell'ottobre 2002 il tribunale incaricò i servizi sociali e gli psicologi di seguire la minore, che venne affidata ai nonni materni, autorizzando la madre a vederla liberamente, mentre il padre – che nel frattempo era stato denunciato dalla direttrice della scuola materna per abusi sessuali a carico della bambina – avrebbe potuto farle visita secondo le modalità stabilite dai servizi sociali.

A febbraio 2003 la procura della Repubblica espresse parere favorevole all'esercizio del diritto di visita dei nonni paterni. Si svolsero quindi degli incontri regolari tra i ricorrenti e i servizi sociali al fine di preparare una ripresa dei contatti con la minore. Tuttavia, solo a fine 2005, nonostante le diverse istanze dei ricorrenti volte a sollecitare l'avvio del percorso di sostegno psicologico per preparare gli incontri tra nonni e nipote, venne avviato il suddetto percorso e a febbraio 2006 il tribunale autorizzò i ricorrenti a incontrare la nipote ogni quindici giorni in presenza degli assistenti sociali, incaricando i servizi sociali e la psicologa di depositare una relazione. Tuttavia, nessuno degli incontri autorizzati dal tribunale si svolse mai.

Il 1° giugno 2006, la psicologa che aveva in cura la minore chiese al Tribunale dei minori di sospendere qualsiasi possibilità di incontro, poiché ella, associando la figura dei nonni a quella del padre, aveva manifestato sentimenti di paura e angoscia e per questo motivo si rifiutava di incontrarli. Anche i servizi sociali formularono la medesima richiesta, sostenendo che gli incontri non erano conformi all'interesse della minore e avrebbero potuto causarle sofferenze più grandi in quanto i nonni non riuscivano ad avere una posizione autonoma e indipendente da quella del loro figlio.

Sebbene il procedimento penale nei confronti del padre della bambina si fosse nel frattempo concluso con una sentenza di assoluzione, il Tribunale per i minorenni dispose la sospensione dei rapporti della minore con i nonni paterni e confermò la sospensione dei rapporti con il padre, incaricando i servizi sociali di proseguire nell'intervento di sostegno e di preparazione per la graduale ripresa dei rapporti.

La Corte d'appello respinse il reclamo proposto dai ricorrenti avverso tale decisione, rilevando che l'assoluzione del padre non costituiva un elemento sufficiente per escludere che il disagio della minore fosse conseguenza delle molestie sessuali subite.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU, adducendo che i giudici nazionali, impedendo loro di incontrare la nipote, non hanno tenuto conto del suo interesse superiore e hanno pregiudicato in maniera sproporzionata il loro diritto alla vita familiare.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Preliminarmente la Corte rileva che il suo compito consiste nel cercare di stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure che si potevano ragionevolmente esigere per mantenere i

legami tra i ricorrenti e la nipote e se siano stati rispettati gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione.

La Corte osserva che i ricorrenti non hanno più visto la nipote dal 2002 e che, a tutt'oggi, è vietato loro qualsiasi contatto con la minore. A questo proposito, essa rammenta che, secondo i principi elaborati in materia, solo in circostanze eccezionali possono essere adottate misure che portino a rompere i legami tra un minore e la sua famiglia.

L'impossibilità per i ricorrenti di vedere la nipote è stata la conseguenza, in un primo momento, della mancanza di diligenza delle autorità competenti e, in un secondo tempo, della decisione di sospendere gli incontri. I ricorrenti non hanno potuto ottenere la realizzazione, in un tempo ragionevole, di un percorso di riavvicinamento con la nipote, né far rispettare il loro diritto di visita, così come era stato riconosciuto dalla decisione del tribunale del 16 febbraio 2006. Infatti, solo nel dicembre 2005, ossia tre anni dopo la domanda presentata dai ricorrenti per poter incontrare la nipote, il tribunale per i minorenni di Torino è giunto a una decisione che riguardava l'autorizzazione degli incontri. Peraltro, tra il 2005 e il 2007, i servizi sociali non hanno dato esecuzione alla decisione del tribunale che autorizzava gli incontri e non è stata adottata alcuna misura volta a dare attuazione al diritto di visita dei ricorrenti.

A tale proposito la Corte rammenta la propria giurisprudenza secondo la quale gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione impongono allo Stato di adottare misure idonee a riunire i genitori e il minore, sapendo peraltro che l'adeguatezza di una misura si valuta anche in base alla rapidità con cui essa viene attuata.

La Corte osserva inoltre che la decisione di sospendere gli incontri tra i ricorrenti e la minore era stata fondata esclusivamente sulle relazioni degli psicologi dalle quali risultava che la minore associa i nonni al padre e alle sofferenze subite a causa delle presunte molestie sessuali.

La Corte rileva che il divieto degli incontri rientra tra le misure che le autorità hanno diritto di adottare nelle cause di molestie sessuali e ricorda che lo Stato ha l'obbligo di proteggere i minori da qualsiasi ingerenza negli aspetti fondamentali della loro vita privata. Tuttavia, nel caso di specie, il procedimento penale nei confronti del padre era pendente quando i giudici interni hanno autorizzato gli incontri e che dopo l'assoluzione del padre nel 2006 gli stessi giudici hanno deciso di negare qualsiasi possibilità di incontro. Il motivo principale che ha giustificato l'interruzione dei rapporti tra i ricorrenti e la minore era il fatto che quest'ultima associa i nonni al padre e alle presunte molestie sessuali subite. Benché la Corte sia cosciente del fatto che è necessaria una grande prudenza in situazioni di questo tipo e che delle misure volte a proteggere il minore possono implicare una limitazione dei contatti con i familiari, essa ritiene che le autorità competenti non abbiano fatto quanto necessario per salvaguardare il legame familiare e non abbiano reagito con la diligenza richiesta.

La Corte osserva a questo riguardo che sono trascorsi ben tre anni prima che il tribunale di Torino si pronunciasse sulla domanda dei ricorrenti di incontrare la nipote e che la decisione del tribunale che accordava ai ricorrenti il diritto di visita non è mai stata eseguita.

Sebbene esuli dai suoi compiti sostituire la propria valutazione con quella delle autorità nazionali competenti - per quanto riguarda le misure da adottare - la Corte non può ignorare il fatto che i ricorrenti non vedono la nipote da circa dodici anni, che hanno chiesto varie volte che fosse realizzato un percorso di riavvicinamento con la minore, che hanno seguito le prescrizioni dei servizi sociali e degli psicologi, e che, nonostante ciò, non è stata adottata alcuna misura tale da permettere di ristabilire il legame familiare tra loro e la minore. La rottura totale di ogni rapporto ha avuto conseguenze molto gravi per le relazioni tra i ricorrenti e la minore e non è stata sufficientemente considerata nella fattispecie la possibilità di mantenere una forma di contatto tra i ricorrenti e la nipote.

Considerato i fatti e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto, i giudici di Strasburgo ritengono che le autorità nazionali non si siano impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e la nipote e che abbiano violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare sancito dall'articolo 8 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

Sull'applicazione dell'art. 41 CEDU. La Corte ritiene che i ricorrenti abbiano subito un danno morale che non può essere riparato con la semplice constatazione di violazione. Essa ritiene tuttavia che la somma richiesta sia eccessiva. Considerati tutti gli elementi di cui dispone e deliberando in via equitativa, come prevede l'articolo 41 della Convenzione, essa accorda la somma di 16.000 euro in riparazione del danno morale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – sulla eccezionalità delle misure atte a rompere i legami familiari: Zhou c. Italia, n. 33773/11, § 46, 21 gennaio 2014; Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008.

Art. 8 CEDU – sulla riconducibilità dei legami tra nonni e nipoti nella nozione di legami familiari ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione: Kruškić c. Croazia (dec.), n. 10140/13, 25 novembre 2014; Nistor c. Romania, n. 14565/05, § 71, 2 novembre 2010; Bronda c. Italia, 9 giugno 1998.

Art. 8 CEDU – relativamente alla valutazione di adeguatezza delle misure adottate dallo Stato: Nicolò Santilli c. Italia, n. 51930/10, 17 dicembre 2013 § 71, Lombardo c. Italia, n. 25704/11, 29 gennaio 2013, § 89, Piazzì c. Italia, n. 36168/09, § 78, 2 novembre 2010, Clemeno e altri, sopra citata, §§ 59-61.